

ATTO CAMERA**ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03431-AR/135****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 642 del 21/02/2022

Firmatari

Primo firmatario: [ZANETTIN PIERANTONIO](#)
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/02/2022

Stato iter: **22/02/2022**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO **22/02/2022**
[FRENI FEDERICO](#) SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 21/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/02/2022
ACCOLTO IL 22/02/2022
PARERE GOVERNO IL 22/02/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/02/2022
CONCLUSO IL 22/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/135
presentato da
ZANETTIN Pierantonio
testo presentato
Lunedì 21 febbraio 2022
modificato
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La Camera,

premesso che:

il provvedimento presentato alla Camera dei deputati la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in una pluralità di settori;

fra le molteplici disposizioni, introdotte nel corso dell'esame nelle Commissioni I e V, vi è la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta ovvero senza finalizzarla (articolo 3-*octies*);

è necessario, tuttavia, che entro il medesimo termine, possano integrare le proprie domande anche coloro che, avendole presentate, le hanno viste rigettate;

la legge di bilancio per l'anno 2022 aveva già previsto una proroga al 15 marzo 2022 atta a consentire ai risparmiatori che non avevano completato o finalizzato la propria istanza, di integrarla entro il previgente termine del 18 giugno 2020, la relativa integrazione;

la norma introdotta consente la proroga per le sole nuove domande di accesso al FIR, ma esclude quanti, pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno provveduto a inserire i propri dati sul portale Consap;

in proposito si deve rilevare come la Commissione tecnica del FIR ha messo le linee guida per l'accesso dopo diversi mesi dalla data di apertura dei termini – 22 agosto 2019 – per la proposizione delle domande al fondo introducendo elementi non conoscibili all'atto della presentazione;

il successivo 13 gennaio 2022 la Commissione ha fornito ulteriori indicazioni, precisando che il periodo rilevante ai fini delle violazioni massive per ciascuna banca escludeva i periodi antecedenti accertati in sede di giudizio penale o amministrativo;

in conseguenza di ciò, molti risparmiatori che avevano presentato tempestivamente domanda di accesso al FIR, in luogo del pagamento, hanno ricevuto da Consap la richiesta di integrazioni documentali;

ciò è accaduto anche nel periodo fra dicembre 2021 e gennaio 2022, costringendo i risparmiatori a fornire la documentazione richiesta da Consap, caricarla entro 60 giorni, con le relative deduzioni;

è necessario, dunque, consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva istanza di indennizzo al FIR e I hanno vista rigettata o per errori incolpevoli o vizi meramente formali, oppure dovuti a interpretazioni dubbie su elementi fondanti il diritto al ristoro,

impegna il Governo

a valutare di adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative atte a consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva domanda di ristoro al FIR, di poter integrare le proprie domande, estendendo anche a questi ultimi il relativo termine.

9/3431-AR/135. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanettin.